



Presa di posizione del Sindacato dei servizi pubblici -VPOD docenti Ticino sul documento "DECS, Servizio di sostegno pedagogico. Proposte di modifica di leggi e regolamenti, Bellinzona, aprile 2006"

ABBREVIAZIONI: SSP = servizio sostegno pedagogico; DECS = Dipartimento educazione cultura e sport; SI = scuola dell'infanzia; SE = scuola elementare

1. Consultazione e termine

Ai sensi dell'art. 28 Costituzione federale sulla libertà sindacale e della giurisprudenza del Tribunale federale (ATF 129 I 113: sentenza sindacato SUD & Co. / Consiglio di Stato del Canton Vaud 2P.70/2002 del 15 novembre 2002) il Sindacato dei servizi pubblici VPOD Regione Ticino ha diritto di essere consultato in maniera appropriata su questo progetto di modifica di leggi e di regolamenti, che tocca in modo importante le condizioni di lavoro dei docenti. In qualità di maggiore sindacato della scuola ticinese il Sindacato VPOD chiede che la sua posizione venga attentamente considerata dall'Autorità: **in particolare la VPOD Ticino chiede che al termine della consultazione venga aperta una negoziazione tra il Dipartimento DECS e i sindacati.**

2. Osservazioni su "O Cenni storici" del documento in consultazione

2. 1. Il servizio di sostegno pedagogico nelle scuole comunali è stato incaricato nel 1990 di occuparsi anche degli allievi delle scuole dell'infanzia, ma come più volte denunciato dal sindacato VPOD, questa **estensione alla scuola dell'infanzia (un migliaio di casi seguiti) è avvenuta senza un sufficiente aumento del personale SSP.** In questo contesto viene penalizzata la prevenzione del disagio per gli allievi della scuola dell'infanzia ed elementare. Nella legge mancano dei parametri sul rapporto tra docenti di sostegno pedagogico e numero di allievi, il che non solamente è indice di scarsa trasparenza, ma non permette di garantire un servizio di qualità alla popolazione.

2.2. È riduttiva l'indicazione secondo cui i direttori della scuola media, dalla fine degli anni '90, *"chiedono una presenza continua (NdR: dei docenti di sostegno pedagogico) sull'arco della settimana per potere far fronte alle urgenze che si presentano"*. Altrettanto riduttiva è la frase successiva: *"La funzione del docente di sostegno pedagogico non è più tanto una funzione docente (con preparazione e correzione dei lavori degli allievi) ma di intervento diretto, indiretto, in classe, con i docenti, con la direzione, con i genitori, con i servizi esterni"*. In realtà secondo i docenti interpellati dal sindacato VPOD qui **si sottovaluta il lavoro didattico dei docenti e il fatto che già oggi la presenza obbligatoria dei docenti a scuola è molto ampia.** Come per gli altri docenti, in caso di bisogno, il docente di sostegno pedagogico interviene oltre la fascia di presenza obbligatoria.

2.3. Non è inutile tentare di chiarificare l'onere di lavoro attuale dei docenti del SSP. Docenti SSP scuole comunali

L'orario d'insegnamento dei docenti SSP delle scuole comunali è identico a quello dei docenti titolari delle scuole elementari (art. 85 Regolamento SI e SE): l'orario d'insegnamento dei docenti titolari SE corrisponde all'orario scolastico degli allievi ed è pari a 26 ore 10 minuti alla settimana (comprese le ricreazioni) ripartite in 32 lezioni (art. 30 Legge SI e SE; art. 1 Regolamento onere d'insegnamento dei docenti; art. 80 LORD),

cui si aggiungono i 9 quarti d'ora di presenza anticipata in sede al mattino e al pomeriggio (2 ore e 15 minuti). In base all'art. 85 cpv. 3 del Regolamento SI e SE per i docenti SSP "i colloqui e i contatti con altre istanze, la redazione di rapporti e le attività amministrative sono da programmare al di fuori dell'orario settimanale d'insegnamento."

Docenti SSP scuola media

La circolare del 17.7.1997 dell'Ufficio insegnamento medio prevede per i docenti del sostegno pedagogico e del corso pratico nella scuola media 24 ore lezione di 50 minuti (art. 80 LORD) per attività diretta con gli allievi (portate a 25 ore lezione dopo il generale aumento di un'ora lezione per i docenti nel settembre 2004) e 6 ore amministrative di attività secondo l'art. 56 cpv. 2 Regolamento scuola media (*attività di contatto e di collaborazione all'interno dell'istituto e con istituzioni esterne, nonché partecipazione ai lavori del gruppo regionale*: la circolare citata esemplifica queste attività come *contatti interni con i docenti, con singoli genitori, con il consiglio di direzione, con il capogruppo SSP e come contatti esterni, con i servizi, le istituzioni e gli specialisti esterni, nonché le attività inerenti all'orientamento professionale e infine le riunioni d'équipe*).

La circolare al punto 2 precisa che *l'onere descritto non comprende: la partecipazione agli organi e alle iniziative d'istituto e quelle secondo l'art. 30 RSM (ossia le attività collegiali pari a 2 ore settimanali: destinate alle attività degli organi dell'istituto scolastico, come collegio dei docenti, consigli di classe, gruppi di materia, altri organi d'istituto), la preparazione delle attività con gli allievi seguiti, la redazione dei dossiers personali, la partecipazione ad iniziative di aggiornamento.*

3. Osservazioni su "A Premessa: senso e motivazioni alla base delle modifiche proposte" del documento in consultazione

3.1. Già oggi i casi degli allievi difficili vengono presi a carico dalla scuola e dal sostegno pedagogico, accanto ovviamente al sostegno all'apprendimento degli allievi, che rimane il compito principale del SSP. Non si capisce pertanto l'enfasi messa sul primo aspetto: chiaramente occorrono docenti qualificati e aggiornati per garantire l'efficacia dell'intervento e preoccupa in tal senso la proposta del progetto di eliminare i requisiti pedagogici per il personale del SSP.

3.2. Nella *Riforma 3 della scuola media* (Bellinzona, novembre 2003, pag. 11) il DECS ha proposto di potenziare il sostegno pedagogico e in particolare il corso pratico: *"Un modello di questo tipo richiede un potenziamento delle risorse a disposizione dell'istituto scolastico, per esempio la presenza continuata in ogni istituto di una persona che possa assumere le diverse situazioni e occuparsi degli allievi esonerati."* Il sindacato VPOD richiede che questo potenziamento sia concretizzato, in ragione di almeno ½ unità a tempo pieno per ogni sede: la dotazione di ogni sede dovrà ovviamente essere differenziata in base al numero e ai bisogni degli allievi.

4. Osservazioni su "B Le modifiche di legge" del documento in consultazione

1) Legge della scuola

Art. 63 Nuovo - Servizi di sostegno pedagogico

Questo articolo di carattere programmatico va a nostro avviso riformulato in modo da **evidenziare l'importanza del lavoro svolto dal SSP** (l'intervento pedagogico per gli allievi è la funzione prevalente nella scuola di oggi), senza dimenticare **aspetti importanti**

come la prevenzione (aspetto ripreso solamente a livello di regolamento nel Documento in consultazione: v. pag. 5, art. 75 Regolamento SI e SE). Sottolineiamo inoltre **la necessità di disporre di maggiori risorse** (maggiore formazione continua dei docenti SSP e degli altri docenti sul disadattamento degli allievi, maggiore collaborazione con gli altri attori scolastici, maggiori effettivi del SSP e dei docenti di lingua e integrazione, maggiore consulenza e sostegno ai docenti in generale, ecc.) per il raggiungimento da parte degli allievi (seguiti dal SSP) degli scopi fissati dalla legge della scuola, come emerso chiaramente nell'inchiesta tra i docenti SSP presentata dal *Rapporto no. 4* della Commissione consultiva dei Servizi di sostegno pedagogico (Bellinzona, marzo 2005: v. capitolo 6.2, pp. 34-35). Inoltre ci sembra opportuno mantenere un'unità concettuale, utilizzando nella legge il termine di *Servizio di sostegno pedagogico* al singolare, ciò che non impedisce un'articolazione dell'offerta fornita dal SSP, e sottolineare la necessità della collaborazione tra docenti in seno alla scuola.

Modifica proposta dal Sindacato VPOD

Art. 63 Nuovo - Servizio di sostegno pedagogico

Il servizio di sostegno pedagogico nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, rispettivamente nella scuola media, ha lo scopo di:

- a) intervenire nelle situazioni di disadattamento scolastico e sugli allievi con importanti difficoltà di apprendimento, nell'intento di favorire il raggiungimento degli obiettivi della scuola dell'obbligo;**
- b) coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare collaborare con i docenti, nelle loro funzioni educative e d'insegnamento, nella promozione del benessere a scuola e nella prevenzione del disadattamento scolastico.**

Art. 63 bis Nuovo – Struttura dei servizi

Questo articolo introduce delle nuove denominazioni di professioni che creano una **confusione tra i ruoli e le professionalità** e che pertanto il sindacato VPOD, su indicazione dei docenti del SSP, respinge. Inoltre l'articolo **non riconosce professionalità esistenti**, come quella del **docente di integrazione linguistica e culturale** (che attualmente si trova in una situazione molto precaria dal profilo giuridico e contrattuale), dell'**educatore** e, per quanto riguarda la scuola media, del **logopedista** (attualmente esiste una casistica nella scuola media che viene trattata, esternamente al SSP, dai logopedisti privati). Il sindacato VPOD sottolinea anche l'esigenza di disporre di **personale ben formato e abilitato all'insegnamento**, per garantire la qualità pedagogica del lavoro del SSP.

Il sindacato VPOD chiede pure che il regolamento stabilisca le modalità di realizzazione (attribuzione di personale, competenze) e che la **questione finanziaria con i Comuni** sia regolata dall'art. 12 legge scuola infanzia e scuola elementare.

Modifica proposta dal Sindacato VPOD

Art. 63 bis Nuovo - Servizio di sostegno pedagogico

1 Il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare è organizzato in gruppi regionali ed è costituito dalle seguenti figure professionali:

- a) capigruppo**
- b) docenti di sostegno pedagogico**
- c) logopedisti**
- d) psicomotricisti**

e) docenti d'integrazione linguistica e culturale
f) a seconda delle necessità psicologi, educatori diplomati e altre figure professionali.
2 I docenti di sostegno pedagogico di cui al cpv. 1 sono assunti dai comuni, mentre il restante personale è assunto dal Cantone.
3 Il servizio di sostegno pedagogico della scuola media è organizzato in gruppi regionali ed è costituito da:
a) capigruppo
b) docenti di sostegno pedagogico e di corso pratico
c) logopedisti
d) docenti d'integrazione linguistica e culturale
e) a seconda delle necessità educatori diplomati e altre figure professionali.
4 Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale e i circondari regionali del servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.
5 invariato
6 invariato

2) Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

Art. 12 - Sussidiamento del personale insegnante

L' art. 12 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare va adattato, prevedendo la partecipazione dei comuni al finanziamento dell'insieme del servizio di sostegno pedagogico delle scuole comunali.

Modifica proposta dal Sindacato VPOD

Art. 12 cpv. 1 - Sussidiamento del personale insegnante

Lo stipendio dei docenti titolari delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari è a carico dei comuni e dei consorzi ed è sussidiato in base alla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti. Analogamente il Consiglio di Stato stabilisce la ripartizione della spesa tra Cantone e Comuni per gli stipendi del servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.

3) Legge sulla scuola media

Art. 11 Differenziazione scolastica

Nella sistemica proponiamo di riformulare l'art. 11 legge scuola media, tenendo conto degli art. 63 e 63 bis nuovi della legge scuola.

Nella sostanza proponiamo di definire meglio le modalità e gli obiettivi della differenziazione scolastica (da preferire al termine "differenziazione curricolare"): è importante che questa differenziazione permetta il **raggiungimento degli obiettivi scolastici minimi della scuola media** anche per gli allievi più in difficoltà. Inoltre il sindacato VPOD si oppone al fatto che lo statuto del personale sia definito dal regolamento (v. art. 11, cpv. 5 nuovo), in quanto tale normativa deve essere di rango legislativo, come giustamente già indicato all'art. 63, cpv. 5 nuovo della legge sulla scuola.

Modifica proposta dal sindacato VPOD

Art. 11 Differenziazione scolastica

4 Per gli allievi di 13 o più anni con importanti difficoltà di apprendimento o di adattamento scolastici il Dipartimento può decidere, su proposta del Servizio di sostegno pedagogico e della direzione dell'istituto, misure di differenziazione scolastica, che comprendono la frequenza di lezioni speciali con l'esonero, parziale o totale, dal programma scolastico, per favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici ed educativi, nonché per progettare il futuro professionale dell'allievo.

5 Il regolamento d'applicazione definisce le modalità di realizzazione, in particolare l'attribuzione del personale, le competenze della direzione scolastica e del servizio di sostegno pedagogico, il coinvolgimento dei docenti, delle altre figure professionali e delle famiglie, il passaggio degli allievi da una classe all'altra e i criteri per il rilascio della licenza di scuola media.

4) Modifica della LORD

Art. 79 bis nuovo - Onere di lavoro del personale del servizio di sostegno pedagogico

Il nuovo articolo 79 bis nuovo LORD *Onere di lavoro del personale del servizio di sostegno pedagogico* è inserito nel *Titolo III Disposizioni speciali per i docenti*. Questo significa che **i dipendenti del SSP mantengono lo statuto di docente**, con la confermata eccezione del capogruppo che mantiene lo statuto di funzionario. Mentre il commento all'art. 79 del Documento in consultazione (pag. 11) rileva correttamente questo fatto, il commento all'art. 63 bis del Documento in consultazione (pag. 10, 5a riga), indica, erroneamente, per gli operatori psicopedagogici, l'esatto contrario.

Il nuovo articolo 79 bis contenuto nel documento non muta l'onere di lavoro per i docenti SSP delle **scuole comunali**: infatti, come visto sopra al punto 2.3 il loro onere d'insegnamento è già ricalcato sull'orario di presenza degli allievi SE (28 ore e 25 minuti settimanali, compresa la presenza anticipata di 1/4 d'ora all'inizio del mattino e del pomeriggio), mentre tutte le altre attività avvengono fuori da questa fascia.

Il nuovo articolo 79 bis crea invece un peggioramento dell'onere di lavoro per i docenti SSP della scuola media portando l'orario per "l'attività diretta e indiretta" a ca. 33 ore lezione, stabilite sulla base del piano orario settimanale degli allievi della scuola media (secondo quanto previsto dall'art. 21 legge scuola media cui fa riferimento). Nel commento del Documento in consultazione (pag. 11) si precisa il concetto di "*attività diretta e indiretta*": l'attività diretta è quella di cui beneficia direttamente all'allievo, l'attività indiretta è esemplificata come la *presenza in classe con il docente titolare, consulenza alla direzione per progetti d'istituto, ecc.* Rispetto alla situazione attuale, descritta dalla circolare dell'Ufficio insegnamento medio del 1997 (presentata sopra al punto 2.3) si registra inoltre un ulteriore peggioramento dovuto al fatto che a pag. 11 del commento del Documento in consultazione si indica che i *colloqui* con i genitori e con altri docenti, ecc. sono da effettuare all'esterno della fascia delle 33 ore lezione settimanali: il che introduce un carico di lavoro per il personale SSP assolutamente eccessivo e senza limiti.

Il docente potrebbe essere chiamato ad effettuare 33 ore lezione con i ragazzi, cui si aggiungono i colloqui e altre attività fuori orario.

Anche le attività di lezioni in comune effettuate in classe con altri docenti implicano il fatto di preparare e programmare l'intervento con il docente e di coordinarsi con il

docente per ogni ora lezione (non è quindi un'attività indiretta, perché non è un coaching o un'osservazione del docente).

Anche per la consulenza del docente SSP alla direzione c'è un lavoro di preparazione da effettuare, considerato anche che il carico di lavoro (per ragioni di competenza e presenza) ricade sul docente di sostegno pedagogico, e non sul direttore o sul docente di classe.

Il sindacato VPOD chiede pertanto di rivedere l'art. 79 bis nuovo LORD, che introduce un peggioramento importante dell'onere di lavoro dei docenti SSP e del corso pratico di scuola media.

Non praticabile è inoltre il fatto che l'art. 79 bis nuovo LORD indichi alla lettera b) che il personale SSP deve programmare i colloqui e i contatti con altre istanze *"fuori dell'orario giornaliero degli allievi"*. Una simile limitazione, soprattutto a livello di legge, della flessibilità del personale SSP è eccessiva, in quanto **renderà di fatto quasi impossibile la collaborazione con servizi amministrativi, sociali, medici, psicologici**, ecc. che operano secondo orari d'ufficio.

Richiesta di stralcio del Sindacato VPOD

Art. 79 bis nuovo LORD

Il sindacato VPOD chiede lo stralcio dell'art. 79 bis nuovo LORD.

Art. 44 cpv. 4 (nuovo) - Vacanze - Il Docenti

Pure l'articolo 44, che tratta delle vacanze dei docenti, conferma che nel Documento in consultazione il personale SSP rimane sotto la categoria docente, ad eccezione del capogruppo.

Il nuovo cpv. 4 non poteva non suscitare reazioni estremamente negative, in quanto **obbliga i docenti SSP a essere in sede, indipendentemente dai bisogni dell'istituto scolastico**, tra il 15 e il 30 giugno e tra il 15 agosto e il 31 agosto.

Nella LORD esiste già l'art. 44 cpv. 2, che prevede per tutti i docenti l'obbligo di lavorare in sede in caso di bisogno, *"due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico e due settimane dopo la fine per riunioni, organizzazione del lavoro, esami, altre necessità dell'istituto, aggiornamento e attività professionali."*

Non vi è quindi alcun bisogno del nuovo cpv. 4 dell'art. 44 per esplicitare il cpv. 2 del medesimo articolo (al contrario di quanto sostiene il commento del Documento in consultazione: pag. 12, righe 7-8).

Richiesta di stralcio del Sindacato VPOD

Art. 44 cpv. 4 nuovo LORD

Il sindacato VPOD chiede lo stralcio dell'art. 44, cpv. 4 nuovo LORD.

5. Osservazioni su "C Le modifiche ai regolamenti" del Documento in consultazione

Le proposte di modifica dei regolamenti avanzate dal sindacato VPOD - ritenuto che dalle modifiche richieste in precedenza a livello di legge derivano già modifiche automatiche dei regolamenti- si concentrano sui seguenti punti:

- **Regolamento SI e SE**: il sindacato VPOD chiede l'introduzione di parametri per la dotazione degli effettivi di personale del SSP nei vari circondari, in modo da garantire qualità al servizio offerto a sostegno degli allievi più bisognosi (analogamente all'art. 39 Regolamento scuola media, valido per il SSP della scuola media): tali parametri devono tenere conto del numero degli allievi seguiti e della realtà sociologica (eterogeneità culturale, origine sociale) degli allievi.

- **Regolamento scuola media**: il sindacato VPOD chiede un miglioramento della dotazione di personale SSP in base ai bisogni degli allievi.

All'art. 39 bis (nuovo) il sindacato VPOD chiede che la prassi attuale del gruppo operativo sia confermata nel regolamento, prevedendo esplicitamente nel regolamento la partecipazione di coloro che si fanno carico del progetto educativo dell'allievo (casi difficili), in particolare il docente SSP, il docente di classe e l'eventuale educatore specializzato (oltre al direttore e al capogruppo SSP). Il sindacato VPOD chiede pure di prevedere la composizione della Commissione cantonale in modo da assicurare la partecipazione dei docenti del SSP e degli educatori specializzati del SSP.

All'art. 48 (nuovo) il Sindacato VPOD chiede di mantenere la situazione attuale: le proposte di differenziazione curricolare e di adattamento siano suggerite dai Consigli di classe e le decisioni siano prese dai Consigli di direzione, sentito il parere dei docenti SSP e del capogruppo SSP.

All'art. 64 il Sindacato VPOD chiede un'attenta valutazione delle modifiche nella licenza degli allievi, in modo che la stessa non sia svalutata e non si perdano i contenuti disciplinari.